

117/2026
Sent./Ord. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA NON DEFINITIVA - ORDINANZA

Nel giudizio iscritto al n. **80732** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 04.06.2025 proposto dal Sig. **XX** (omissis), nato il omissis a omissis, residente in omissis, a omissis n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Simone De Ciantis (simonedeciantis@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Roma, alla Circonvallazione Nomentana n. 414

contro

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale - in persona del legale rappresentante p.t., presso la Direzione Generale (amministrazione) (notifica.attigiudiziari.direzionegenerale@postacert.inps.gov.it) e presso la sede provinciale (articolazione) (notifica.attigiudiziari.roma@postacert.inps.gov.it);

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITO alla pubblica udienza del 18.03.2026, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Simone De Ciantis, per il ricorrente, e l'Avv. Gianna Fiore, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, dipendente della Fondazione Policlinico Tor Vergata, agisce per l'accertamento della sussistenza della condizione sanitaria sottesa al riconoscimento dell'incremento dell'anzianità figurativa di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000.

A questo fine, la ricorrente rappresenta:

- di essere affetto da *"Sindrome Ansioso Depressiva Reattiva di grado marcato a riflesso sulla vita personale, lavorativa, sociale e di relazione; malattia da IgG4 con interessamento multi organico e prevalenti localizzazioni del tessuto periorbitario bilateralmente in terapia corticosteroidica con disturbi dell'accomodazione, lacrimazione ed esoftalmo; Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico con dispnea per sforzi moderati ascrivibile ad una II Classe NYHA, in soggetto affetto da concorrente asma bronchiale allergica; ipertrigliceridemia in paziente con intolleranza glicidica; pregressa paralisi di Bell; Adenomioma prostatico; Distiroidismo"* come certificato dalla documentazione medica deposita e dalla relazione medico legale di parte;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- di aver presentato in data 09.10.2024, domanda per l'accertamento del suo stato di invalidità civile;

- che la competente Commissione Medica gli ha riconosciuto un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa al 74%;

- che, in data 20.05.2025, ha presentato domanda per l'attribuzione dei benefici prevista dalla suddetta norma, senza ricevere alcun riscontro;

Il ricorrente chiede, quindi, previo espletamento di CTU medico legale, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario medico-legale ai fini del riconoscimento del proprio diritto alla contribuzione figurativa in misura di legge, con decorrenza dalla data accertata in sede di giudizio, e con favore delle spese da distrarsi al Difensore dichiaratosi antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con nota depositata in data 23.12.2025, si è costituito in giudizio l'INPS che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale a ricorrere atteso che il ricorrente risulta ancora in servizio e non risulta presentata, da parte dello stesso, domanda di pensionamento; nel merito, chiede il rigetto del ricorso.

In subordine, nomina quali consulenti di parte, congiuntamente e/o disgiuntamente, la Dott.ssa Cristina Catalano, la Dott.ssa Lucilla Mugnaini e la Dott.ssa Arianna Giovannetti, tutte in servizio presso il Coordinamento Generale Medico Legale INPS, Unità Operativa Complessa - Contenzioso Giudiziario Medico Legale, con sede in Roma al Largo Largo Josemaria Escrivà de Balaguer, 11 (pec: contenziosogiudiziario.medicolegale@postacert.inps.gov.it).

All'udienza odierna, la Difesa di parte attrice si è riportata alla memoria in atti contestando l'eccezione controparte in ordine alla dedotta carenza di interesse da agire; la Difesa dell'INPS si è opposta alla consulenza tecnica medico-legale, richiamando per il resto la memoria e le conclusioni ivi rassegnate.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza, da parte del ricorrente, della condizione sanitaria sottesa al riconoscimento dell'incremento dell'anzianità figurativa di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000

Tale disposizione, prevede il riconoscimento, a seguito di domanda da parte del soggetto interessato, di due mesi di contribuzione figurativa, sino ad un limite massimo di cinque anni, per ogni anno di servizio svolto con il possesso del requisito sanitario (lavoratori sordomuti e gli invalidi per qualsiasi causa superiore al 75% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), ed assume rilevanza unicamente ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva: si tratta, infatti, di un beneficio che consiste in una copertura previdenziale "fittizia" e aggiuntiva (due mesi, con il limite massimo di cinque anni) per periodi di servizio effettivamente svolti dal lavoratore, in possesso del suddetto requisito, che va ad incrementare l'anzianità contributiva richiesta al lavoratore per maturare il diritto alla pensione.

2. Prima della trattazione del merito va esaminata l'eccezione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

pregiudiziale di rito sollevata dalla Difesa dell'INPS sull'inammissibilità della pretesa attorea per carenza di un interesse attuale a ricorrere atteso che la ricorrente è ancora in servizio e, non avendo diritto alla pensione, non poteva né ha presentato domanda di pensionamento, in occasione della quale far valere il diritto al computo dei contributi figurativi.

L'eccezione è infondata e va respinta.

Questo Giudice Unico rileva, infatti, che nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica rientrano anche le azioni di mero accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni che, la legge richiede ai fini del sorgere del diritto a pensione o delle altre questioni ad essa funzionali. pur prescindendo dall'impugnazione di un provvedimento con cui l'Amministrazione conceda o neghi un trattamento pensionistico.

Nel caso di specie parte ricorrente, pur essendo ancora in servizio presso la Fondazione Policlinico Tor Vergata, ha chiesto in via amministrativa all'INPS il riconoscimento dell'accredito della contribuzione figurativa ai sensi della sopra citata normativa, senza ottenere alcun riscontro; ha quindi adito questo Giudice unico al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento dei benefici contributivi ex art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000.

Si riconosce, quindi, un interesse attuale e concreto alla proposizione del ricorso in argomento.

3. Passando alla trattazione del merito, ritiene questo Giudice Unico

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

che, tenuto conto della natura tecnica della questione prospettata, sia necessario acquisire dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, un parere per verificare la percentuale di invalidità da assegnare al quadro morboso di cui il ricorrente lamenta l'esistenza e, in particolare, se allo stesso sia possibile attribuire una percentuale superiore al 75% o, comunque, se il quadro morboso possa essere ascritto alle prime quattro categorie della tabella A, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3.1. In particolare, la predetta Sezione speciale, previa visita medica (ove ritenuta necessaria e comunque espletabile anche per delega) e contestuale esame di tutta la documentazione medica e amministrativa presente agli atti, è chiamata ad esprimere collegialmente il proprio motivato parere sul sopra indicato quesito.

3.2. L'Organo incaricato provvederà a comunicare alle parti costituite il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali ed è autorizzato a chiedere tempestivamente direttamente all'Amministrazione interessata copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del richiesto adempimento istruttorio, trasmettendo, poi, contestualmente al parere, la documentazione così acquisita.

La parte privata ha facoltà di esibire direttamente al suddetto Collegio, entro trenta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, memorie, perizie e certificazioni mediche, ulteriori rispetto a quelle già depositate.

Parte ricorrente potrà farsi assistere nella visita medico-legale (ove richiesta) da un sanitario di sua fiducia e a sue spese.

Le parti sono autorizzate a conferire incarico ad un proprio c.t.p. che è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali, per il caso di visita diretta, e, in ipotesi di solo esame degli atti, a essere sentito in sede di audizione preventiva.

La Sezione speciale del Collegio Medico Legale provvederà ad inviare la bozza dell'elaborato peritale alle parti nonché a depositare presso la Segreteria di questa Sezione l'evidenza documentale della spedizione di tale atto alle parti.

Le parti devono far pervenire le proprie eventuali osservazioni all'Organo di consulenza entro il termine che verrà stabilito dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale, comunque **non inferiore a 30 giorni** dalla data di ricezione della bozza dell'elaborato peritale.

La Sezione speciale dovrà, quindi, trasmettere alla Segreteria di questa Sezione la relazione definitiva **nella quale darà altresì conto delle eventuali osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prenderà specificamente posizione su di esse.**

4. A cura della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale sarà comunicata copia integrale del presente provvedimento al Difensore del ricorrente, all'Amministrazione resistente e alla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito, che

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

comprenderanno la trasmissione alla Sezione speciale incaricata degli atti contenuti nel fascicolo del giudizio.

A cura della Segreteria della Sezione sarà dato avviso alle parti della nuova udienza di discussione della causa, restando inteso che le parti costituite potranno depositare in Segreteria memorie e documenti sino al decimo giorno antecedente a detta udienza (art. 156 c.g.c.).

5. Spese riservate al merito.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, sospendendo ogni altra pronuncia in rito ed in merito:

- in via pregiudiziale, respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso;
- ordina l'espletamento dell'incombente istruttorio di cui in parte motiva, nei termini e modi ivi puntualmente indicati.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in
Segreteria il 20.03.2026

f.to digitalmente

per il Dirigente

F.to digitalmente

dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
20.03.2026 12:34:39 GMT+01:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
